

ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO SULLE RESE A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza Collettiva sulle rese

Data ultimo aggiornamento: 01/03/2019

Agevolata con / senza Integrativa.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

E' un contratto di assicurazione, stipulato in forma collettiva da un Consorzio di Difesa delle produzioni intensive (Condifesa), nella qualità di Contraente, rivolto agli imprenditori agricoli con il quale questi ultimi possono proteggersi contro gli accadimenti atmosferici che abbiano colpito le produzioni vegetali a ciclo Estivo previste dal vigente Piano di Gestione del Rischio (di seguito PGR) di cui all'art. 4 del D. Lgs 102/2004 e seguenti.



Che Cosa è assicurato?

La mancata o diminuita resa quali/quantitativa della produzione delle colture agricole a causa delle avversità atmosferiche elencate all'articolo 3 comma 1 del PGR. Le avversità atmosferiche assicurate, nelle diverse combinazioni previste dal PGR, sono le seguenti: Grandine, Gelo e Brina, Eccesso di Pioggia, Alluvione, Vento Forte, Colpo di Sole e Vento caldo, Sbalzo Termico, Siccità ed Eccesso di Neve.



Che Cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni i provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, non coperta dall'oggetto dell'assicurazione, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'evento assicurato, nonché l'aggravamento dei danni coperti dall'oggetto dell'assicurazione che possa conseguire.

Per la copertura assicurativa agevolata sono esclusi i danni che generano una perdita di produzione inferiore alla soglia minima di danno della resa media individuale per azienda, per singolo prodotto e per singolo comune, secondo quanto previsto dal PGR vigente.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura assicurativa non opera per i prodotti colpiti da avversità atmosferiche, oggetto delle garanzie, prima della notifica dell'attivazione della copertura.

Alle coperture assicurative sia agevolate che integrative offerte dal contratto sono applicati franchigie indicate nelle condizioni di assicurazione e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura

La copertura vale nell'intero territorio Italiano con esclusione di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrive la richiesta di Adesione, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano aggravamenti del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e la perdita del diritto di indennizzo.

L'Assicurato è obbligato ad assicurare l'intera resa aziendale.

L'Assicurato è obbligato a dichiarare sul Certificato di Assicurazione se trattasi di coltivazioni irrigue o non irrigue.



Quanto e come devo pagare?

La periodicità del pagamento del premio è annuale. I tempi di pagamento delle quote premio al Contraente sono stabilite dal Condifesa stesso. Il versamento alla Compagnia verrà effettuato dal Condifesa contraente della polizza entro:

30 Novembre dell'anno in corso per il premio agevolato ed integrativo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in polizza. La copertura ha effetto:

- per grandine e vento forte dalle ore 12:00 del 3° giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta;
- Per la siccità, vento caldo e colpo di sole, su tutte le coperture sottoscritte entro il 31 marzo (compreso), dalle ore 12:00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta; dal 1° aprile al 31 Maggio (compreso) dalle ore 12:00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta; successivamente al 31 maggio la garanzia ha inizio dal 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta. Per prodotti in cui il danno da colpo di sole è chiaramente distinguibile da quello da siccità (es. melanzane, pomodori ecc.), la decorrenza del colpo di sole ha inizio dalle ore 12:00 del 12° (dodicesimo) giorno successivo alla notifica.
- Per tutte le altre avversità dalle ore 12:00 del 12° (dodicesimo) giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta.

Le coperture terminano alle scadenze indicate in polizza.

Il contratto è senza tacito rinnovo e cessa alla scadenza fissata.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la facoltà di recesso.